

**REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE
DI CHIOSCHI
PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

EMENDATO

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del
13/02/2014**

ARTICOLO 1 -OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'istallazione di strutture precarie denominate chioschi esclusivamente per le attività commerciali (esercizi di vicinato e pubblici esercizi) sul territorio, di cui alle specifiche normative di riferimento (L.R. n. 18/95 L.R. 28/99 e alla L.n. 287/91), quando queste vengono esercitate in aree pubbliche o private. Vengono pertanto disciplinate e definite le caratteristiche urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie delle strutture e la loro collocazione sul territorio.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato precario installato (a tempo determinato e di facile rimozione), di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente idoneo come luogo di lavoro, posato su suolo pubblico, privato, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico.

2. Si definiscono aree pubbliche le aree del demanio pubblico, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico.

3. Si definiscono aree private quelle nella disponibilità dei privati cittadini secondo la disciplina del Codice Civile.

4. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

5. Per posteggio si intende la parte di area pubblica, di cui il Comune abbia la disponibilità, e data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

6. Per somministrazione di alimenti o bevande si intende la vendita di tali prodotti, effettuata unitamente alla preparazione, che consenta agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

7. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' CONSENTITE.

2. Le attività consentite in chioschi, sono regolamentate dalla Legge 287/91, L.R. 18/95 e L.R. 28/99 e precisamente:

a) produzione e vendita di prodotti artigianali locali e souvenir (esercizio di vicinato non alimentare);

b) vendita di generi alimentari (esercizio di vicinato alimentare);

c) somministrazione di alimenti e bevande (tipologia B L. 287/91);

d) produzione e vendita di piante e fiori.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE E UBICAZIONE DEI SITI

1. I chioschi su suolo pubblico comunale potranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale con il Regolamento

comunale su aree pubbliche e secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo.

2. I chioschi su area privata potranno essere installati, ad esclusione delle zone a destinazione agricola e nelle zone stralciate, nel rispetto della normativa urbanistica, igienico-sanitaria, della potenzialità edificatoria della zona, e della tutela delle zone soggette a vincolo paesaggistico.

3. Le installazioni di chioschi su aree pubbliche comunali sono ammesse solo qualora previste da appositi bandi pubblici per l'assegnazione delle relative aree.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEL CHIOSCO

"1. I chioschi e le altre strutture da ubicarsi su suolo pubblico devono avere

caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione.

2. I chioschi e le altre strutture da ubicarsi su suolo pubblico devono essere realizzate realizzando le seguenti indicazioni:

a) materiali: i tamponamenti esterni e finiture devono essere costituite da materiali appropriati alla zona in cui sarà inserita.

b) esterno: deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (larghezza non inferiore a m. 1,20) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap.

Qualora tale struttura siano inserite all'interno di aree verdi la pavimentazione deve garantire una adeguata permeabilità;

c) impianti tecnici esterni: devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge;

d) insegne ed eventuali tende: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura. E' comunque possibile l'applicazione di una tenda avvolgibile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di 1,40 m., il cui bordo esterno dovrà avere un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m.

Le tende o le eventuali coperture in PVC devono essere di colore intonato alla struttura del chiosco;

e) gli infissi del chiosco non dovranno ostacolare la fruizione delle aree adiacenti allo stesso, verranno quindi progettati in uniformità alla struttura del chiosco rispettandone i canoni stilistici e formali."

3. L'altezza della linea di gronda dei chischi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio non deve essere superiore a 3,00 m. ed inferiore alle altezze minime previste dalle norme sanitarie.

4. Le coperture dei chioschi possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore a 30%. Sono ammessi sporti inferiori a 1,40 m.

5. La forma, i colori, i materiali saranno definiti nella libertà di progettazione del tecnico con una progettazione coordinata ed elaborata distintamente per singolo sito, che preveda in modo unitario ed omogeneo, l'installazione dell'elemento di "arredo urbano", comprendente disegni, tipologie, colori, design, qualità e materiali e quant'altro utile per la definizione dell'unitarietà e dell'armonia prefissate.

6. Una delle pareti esterni dovrà contenere una superficie con schermo LCD per essere utilizzato dall'ente concessionario per le comunicazioni alla cittadinanza, salvo le eventuali limitazioni previste dal codice della strada, da valutare per ogni singola iniziativa.

7. Il chiosco dovrà essere dotato di illuminazione esterna adeguata, in riferimento all'illuminazione pubblica esistente.

8. I Chioschi e le altre strutture da ubicarsi sul suolo di pubblica utilità (per esempio le scuole, delle aree verdi e parcheggi) potranno essere installati in deroga alle previsioni della normativa urbanistica vigente.

9. Il mancato rispetto di queste condizione determinerà la decadenza della concessione e del provvedimento autorizzativo.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e della normativa urbanistica vigente e la sua presenza sul suolo non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.

2. I chioschi posti lungo le strade, dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 5.00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate

da ogni punto della proiezione della copertura e a non meno di metri 12.00 dalle intersezioni stradali.

3. I chioschi su suolo pubblico e privato dovranno essere collocati ad una distanza dal confine prevista per la realizzazione di nuovi edifici all'interno della zona omogenea dove ricade il lotto della proprietà adiacente nel rispetto delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale e del Codice Civile.

4. Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui all'art. 5, dovrà possedere

caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato nelle norme precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

5. Il chiosco non sarà ammissibile in aree, o a ridosso di suoli, destinati, anche solo stagionalmente, a dehors di altre attività ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 7 - CONCESSIONE PERMANENTE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

1. La concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione del chiosco è rilasciata

dal Responsabile del Suap di Castellammare del Golfo ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, al quale si rinvia per la normativa specifica.

2. L'area concessa non potrà essere superiore a mq 30.

3. Solo per le tipologie dei chioschi di cui all'art. 2 punto 6 può essere richiesta la concessione di un'ulteriore area di pertinenza a servizio del chiosco medesimo per la collocazione di panchine. La superficie di tale area, non può essere superiore alla superficie data in concessione per il chiosco.

4. La ditta intestataria della concessione permanente di suolo pubblico deve

essere la medesima titolare dell'attività svolta all'interno del chiosco.

5. L'installazione del chiosco sul suolo privato potrà avere una durata di anni 10, rinnovabile e/o prorogabile (art 8, co 9 LR 18/95)

ARTICOLO 8 - TITOLO EDILIZIO

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione dei chioschi (strutture precarie) si avvia mediante la presentazione dell'istanza in bollo (MUA), da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dello Sportello Unico e deve contenere tutta la documentazione specificata nel Regolamento Edilizio Comunale vigente.

2. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

3. Il procedimento sarà avviato in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni.

4. All'istanza (in bollo), compilata nella modulistica predisposta dallo Sportello Unico, deve essere allegata la seguente documentazione:

n. 6 copie di elaborati redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione che devono contenere:

estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;

planimetria quotata di zona in scala 1:1000 e 1:500 e planimetria catastale;

rappresentazione grafica del chiosco con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante;

documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;

n. 6 copie di relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguire e dei materiali da utilizzare, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela;

- n. 6 copie di elaborati sul rispetto della L. n 13 del 1989;

- n. 6 copie di planimetria quotata dell'area circostante;

- documentazione fotografica a colori, particolareggiata e panoramica raffigurante l'esatto posizionamento del chiosco e fotomontaggio;

- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica;

- copia dell'autorizzazione rilasciata abilitante all'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria (ove rilasciata) relativa all'attività principale, sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione.

Nel caso in cui occorre acquisire ulteriori pareri, (Soprintendenza per i BB.CC. ed AA. - Demanio etc.) la ditta dovrà produrre n. 2 copie di elaborati per ciascun Ente coinvolto.

- n.1 marca da bollo da €. 16,00;

- n.1 versamento di € 100,00, di diritti di segreteria e di istruttoria prevista dal regolamento approvato con delibera dal Consiglio Comunale n. 88 del 04/07/2011, su c.c.p. n. 12538914 intestato al Comune di Castellammare del

Golfo, con la seguente causale: ødiritti di istruttoria pratiche SUAP;
- copia di un documento di identità in corso di validità del titolare e/o legale rappresentante;

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o nei casi previsti al successivo art. 14 per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

4. La durata del procedimento per il rilascio del provvedimento amministrativo alla collocazione dei chioschi è stabilita in 90 giorni.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IGIENICO SANITARIE

1. Con riferimento all'attività esercitata all'interno del chiosco, è necessario altresì effettuare le segnalazioni di inizio attività (SCIA) e comunicazioni, od ottenere i titoli previsti dalle specifiche normative di riferimento.

2. Per quanto riguarda le attività del settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è verificato tramite le procedure previste dalla normativa di cui ai

Regolamenti CE n. 852/2004 ed 853/2004, e relativi provvedimenti di attuazione (DIA sanitaria) di cui al D.to dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia del 27/02/2008

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle vigenti norme edilizie, commerciali ed igienico-sanitarie.

ART. 10 - ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Le nuove installazioni di chioschi su area pubblica sono ammesse solo qualora previste da appositi bandi pubblici per l'assegnazione delle relative aree (posteggi).

2. All'assegnatario dell'area sarà rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio del commercio. L'autorizzazione sarà subordinata all'ottenimento della concessione di suolo pubblico permanente e del titolo edilizio.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa sul commercio per la vendita di prodotti del settore alimentare (L.R. n. 28/99, Legge 87/91), qualora l'attività artigianale sia connessa alla vendita di prodotti non di propria produzione, comprese le bevande.

ART. 11- OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Il titolare è tenuto ad esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. La sospensione dell'attività, per effettive e comprovate cause di forza maggiore, deve essere comunicata al Suap " U.O. n.2 Attività Commerciali - entro 5

giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.

3. La concessione di suolo pubblico non può essere ceduta a nessun titolo. Qualora sia ceduta l'attività la concessione di suolo pubblico sarà volturata alla nuova azienda commerciale.

4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni (art. 8, comma 9 L.R. 18/95) e può essere rinnovata, e/o prorogata, fatti salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.

5. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere utilizzata per un solo posteggio o all'interno del territorio comunale. Per ottenerne il rilascio deve essere presentata apposita domanda, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

6. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all'installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro rimozione.

7. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve altresì provvedere al pagamento annuale della concessione del suolo e/o i Tributi comunali .

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Il rilascio delle autorizzazioni stagionali è disciplinato dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.

2. L'autorizzazione stagionale può essere rilasciata per un periodo non superiore a 6 mesi ogni anno.

3. È fatto divieto ai titolari delle autorizzazioni stagionali di alterare il suolo pubblico occupato, infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno.

4. È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni stagionali, al termine del periodo di utilizzo, di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione. L'Amministrazione può richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'attivazione di idonea fidejussione a garanzia del ripristino delle aree date in concessione per la specifica attività.

ART. 13 - DECADENZA O REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio della struttura risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato.

2. L'autorizzazione all'esercizio del commercio è revocata se il titolare non abbia iniziato l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà del Responsabile del Suap di concedere 6 mesi di proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà del titolare.

3. L'autorizzazione è altresì revocata:

a) quando l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui

all' art. 71 del D.to Lgs. n. 59 del 26/03/2010;

- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
 - c) nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e/o dei Tributi comunali;
 - d) nel caso di modifiche alle strutture effettuate senza le prescritte preventive autorizzazioni;
 - e) nel caso di rinuncia da parte del titolare.
 - f) nel caso in cui l'attività (non stagionale) non sia regolarmente esercitata per 3 (tre) mesi consecutivi, senza giustificato motivo.
4. Il Responsabile del Suap, discrezionalmente, può revocare, su indicazione della Giunta Municipale, la concessione per motivi di pubblico interesse , senza oneri per il Comune. In questo caso , l'interessato dovrà avere concesso un ' altro posteggio sul territorio comunale.
5. L'atto di revoca conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

ART. 14 - INFRAZIONI E SANZIONI.

1. I titolari di attività di commercio nei chioschi sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle normative costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in esse previste. In particolare valgono le sanzioni previste dalla Legge Regionale 28/99 e Legge 287/91, nonché quelle specifiche sanzioni previste dalle norme di sicurezza stradale e di tipo igienico-sanitario.
2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada .
3. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesta ed autorizzata .
4. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Testo Unico sull'Ordinamento EE.LL.
5. La mancata rimozione del chiosco su suolo privato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 (abusivismo edilizio).
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Originale deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 del 13-02-2014

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL CONSIGLIERE
ANZIANO**

PALMERI ANGELO

IL Presidente

BUCCA DOMENICO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

MAGADDINO SIMONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01-04-2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 01-04-2014 al 16-04-2014 nonché sul sito web del Comune, www.castellammaredegolfo.org

N. Reg. pubbl. 864

Il Responsabile Albo Pretorio

Il SEGRETARIO GENERALE
LANZALACO RITA ANTONELLA

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **11-04-2014** in quanto:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)

Dal Municipio, 11-04-2014

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
MAGADDINO SIMONE